



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, in particolare l’art. 4 (attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare, il Capo VII;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE*”;

VISTA la Convenzione 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero Imprese e Made in Italy) ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale CSSLPP 28 gennaio 2021, prot. n. 983, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTO il Decreto del Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica presso il Dipartimento Vigili del Fuoco, registrato al prot. DCPREV.0006272.03-05-2022 con data di scadenza 31-03-2026, con cui l'Organismo notificato L.S. Fire Testing Institute S.r.l. con sede legale e operativa in via della Bonifica, 4 – 64010 Controguerra (TE) e in Olgiate, 15 – 22070 Oltrona di San Mamette (CO), è stato autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base del certificato di accreditamento n.0313PRD secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;

VISTA la nota dell'Organismo unico nazionale di accreditamento prot. DC2023UTL056 del 28-09-2023, acquisita al prot. DCPREV n.14170 del 29-09-2023, di accettazione della richiesta di “autosospensione” a far data dal 28-09-2023 e sino al 14-12-2023;

VISTO l'atto di indirizzo congiunto delle tre Amministrazioni competenti trasmesso con nota prot. MIMIT n.0374455 del 12-12-2023, acquisita al prot. DCPREV n.18664 del 12-12-2023, indirizzato all'Organismo unico nazionale di accreditamento ACCREDIA, avente per oggetto l'accreditamento dell'Organismo L.S. Fire Testing Institute S.r.l. emesso nello Schema PRD per il Regolamento 305/2011 CPR;

VISTA la nota dell'Organismo unico nazionale di accreditamento prot. DC2023UTL066 del 15-12-2023, acquisita al prot. DCPREV n.18924 del 18-12-2023 con la quale si accoglie la richiesta di estensione del periodo di “autosospensione” sino al 28-09-2024;

VISTA la nota prot. MIMIT n.0073754 del 13-03-2024 e dell'Organismo unico nazionale di accreditamento prot. DC2024UTL013 del 13-03-2024, acquisita al prot. DCPREV n.4366 del 14-03-2024, di invio delle comunicazioni intercorse con l'Organismo L.S. Fire Testing Institute S.r.l. in linea con quanto deliberato dal CSA CPR nella riunione del 04-03-2024;

VISTA la nota prot. DCPREV n.005042 del 26-03-2024 con cui si sollecita l'Organismo L.S. Fire Testing Institute S.r.l. a formalizzare all'Amministrazione competente la richiesta di “autosospensione” dell'autorizzazione e della corrispondente notifica e si evidenzia all'Organismo unico nazionale di accreditamento, e per conoscenza alle altre due Amministrazioni competenti CPR, la criticità nella durata massima accordata superiore al limite di 6 mesi indicato nell'art.16 del d.lgs. n.106/2017;

TENUTO CONTO che la nota di riscontro dell'Organismo, acquisita al prot. DCPREV n.005140 del 27-03-2024, si limita ad una mera riproposizione di atti già noti alle Amministrazioni competenti CPR;

VISTA la nota prot. DCPREV n.006736 del 19-04-2024 con cui si avvia il procedimento di valutazione della revoca dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo L.S. Fire Testing Institute S.r.l.;

VISTA la nota di riscontro dell'Organismo L.S. Fire Testing Institute S.r.l., acquisita al prot. DCPREV n.006952 del 24-04-2024;

VISTA la nota di riscontro dell'Organismo unico nazionale di accreditamento prot. DC2024UTL023 del 29-04-2024, acquisita al prot. DCPREV n.7046 del 29-04-2024;

EFFETTUATA l'audizione dell'Organismo L.S. Fire Testing Institute S.r.l., in presenza, e di qualificati rappresentanti dell'Organismo unico nazionale di accreditamento e del MIMIT, in videoconferenza, il 30-04-2024;

TENUTO CONTO che l'Organismo unico di accreditamento nella nota acquisita al prot. 7046 del 29-04-2024 ha richiesto un'interpretazione uniforme da parte di tutte le tre Amministrazioni competenti in merito alla durata massima dell'"autosospensione", che è attualmente fissata in 12 mesi, espressa dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica alle altre due Amministrazioni competenti CPR con la nota prot. DCPREV n.0007713 del 10-05-2024;

EFFETTUATA una riunione con le altre Amministrazioni competenti CPR il 20-05-2024;

TENUTO CONTO che l'Autorità notificante ha chiesto nel corso della riunione del 20-05-2024 l'emanazione di un atto di sospensione dell'autorizzazione di cui al prot. DCPREV.0006272.03-05-2022 per procedere all'aggiornamento dello stato di notifica - che è comunque un atto dovuto ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n.106/2017 - trasmesso con la nota prot. DCPREV n.0008898 del 30-05-2024;

CONSIDERATO che nel periodo intercorso le tre Amministrazioni competenti non hanno formalizzato una posizione comune sulla massima durata per le "autosospensioni", configurandosi quindi il secondo scenario prospettato nella nota prot. DCPREV n.0008898 del 30-05-2024;

CONSIDERATO che l'Organismo unico nazionale di accreditamento ha completato l'iter di valutazione e deliberato con parere favorevole del competente CSA CPR in relazione al ripristino della validità del certificato di accreditamento n.0313PRD Allegato CSA CPR a far data dal 23-09-2024, come da nota prot. DC2024UTL044 del 23-09-2024 acquisita al prot. DCPREV n.0014876 del 24-09-2024;

ACQUISITA al prot. DCPREV n.0014977 del 25-09-2024 l'istanza dell'Organismo L.S. Fire Testing Institute S.r.l. di superamento del provvedimento di sospensione e di ripristino dell'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, ai fini della riattivazione della notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere al ripristino della validità della propria autorizzazione ai fini della notifica nelle more dell'emanazione del decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero

dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, e dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;

DECRETA

Art. 1

L'autorizzazione rilasciata sulla base del certificato di accreditamento n.0313PRD all'Organismo **L.S. Fire Testing Institute S.r.l.**, nel seguito denominato "Organismo", con atto registrato al prot. DCPREV.0006272.03-05-2022, sospesa a partire dal 28-09-2023, riprende la propria validità con la decorrenza stabilita nella delibera del competente Comitato Settoriale di Accreditamento CSA CPR: 23-09-2024.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art.1 mantiene la data di scadenza indicata nell'atto registrato al prot. DCPREV.0006272.03-05-2022 e nel certificato di accreditamento n.0313PRD: 31-03-2026.

Art. 3

La riattivazione della notifica alla Commissione europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations), decorre dal termine indicato nell'art.1 e scade nel termine indicato nell'art.2.

Art. 4

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, di quanto previsto nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e di quanto previsto nell'autorizzazione, ovvero la scadenza, la sospensione o la revoca del certificato di accreditamento, costituisce motivo di decadenza, sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106

Il presente Decreto è inviato alla Commissione Europea ed ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero Imprese e Made in Italy (*sezione "Mercato", Area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo a "Consulta la banca dati"*).

AT/FAP

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica,
Antincendio ed Energetica**

Eros MANNINO